



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE
(ART. 243-bis DEL TUEL 267/2000)**

Il sottoscritto **Marco Pisaneschi**, Revisore dei Conti del Comune di Casole d'Elsa, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2018:

VISTI

- l'art.243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO

- che a seguito di pronuncia specifica della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana, assunta con deliberazione n. 109/2019/PRSP del 27/03/2019 l'Ente, con deliberazione consiliare n. 52 del 30/04/2019, immediatamente eseguibile, ha provveduto alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dell'esercizio, in relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione formale dell'esercizio 2015, nonché del disavanzo conseguito nei due esercizi (2015 e 2016);
- che con la suddetta delibera consiliare n. 52/2019 l'Ente ha provveduto ad adottare misure correttive destinando l'aumento di gettito IMU TASI, per € 130.000,00 alla copertura di quota parte del disavanzo;
- che successivamente la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Toscana, con la delibera n. 219 del 4 giugno 2019, allo stato degli atti, riferiti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, ha attestato *«l'idoneità dei provvedimenti correttivi adottati dall'Ente, ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, a rimuovere le irregolarità riscontrate»*;
- che la Sezione regionale, con la stessa delibera n. 219/2019 sulla base dei criteri e modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2015 e 2016, adottati dall'Ente *«pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, prende atto di quanto adottato dall'Ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte»*. Infine, per quanto riguarda i necessari aggiustamenti dei bilanci dei successivi esercizi, la Sezione regionale si è riservata di valutare l'effettività delle misure adottate,



in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti;

RICORDATO

- che il Comune di Casole d'Elsa con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs 118/2011 ha accertato un disavanzo tecnico di amministrazione di € 301.769,66;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 04/06/2015 è stato approvato il ripiano del disavanzo tecnico di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la quota di € 301.769,66 da assorbire in 30 anni (fino al 2044) con quote annuali di € 10.058,00;
- che a seguito di pronuncia specifica della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana assunta con deliberazione n. 89/2016/PRSP del 06/09/2016 questo Ente con atto di G.C. n. 122 del 17/10/2016 ha rideterminato il disavanzo tecnico al 01/01/2015 in € 427.880,34 e con atto di C.C. n. 89 del 03/11/2016 ha rideterminato il ripiano di detto disavanzo tecnico in 30 rate annuali di € 14.263,00;

RILEVATO

come, per quanto sopra esposto, si sia reso necessario disporre i necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi (2017 – 2018), determinando un disavanzo complessivo pari ad € 2.088.249,64 così costituito:

- quanto a € 324.497,68 da disavanzo da riaccertamento straordinario da recuperare in 30 anni (ex D.M. 02/04/2015);
- quanto a € 1.763.751,96 da disavanzo ordinario.

PRESO ATTO

che con deliberazione consiliare n. 64 del 26/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, avente per oggetto “*Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019/2021 – ai sensi degli artt. 193 e 175 del TUEL. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243-bis del D.Lgs 267/2000)*” si è proceduto a dare avvio alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, stante l'impossibilità di adottare le misure indicate dagli art. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000;



RILEVATO

inoltre che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Toscana e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

TENUTO CONTO

che con deliberazione della Corte dei conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018 sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

FATTO PRESENTE

che nella elaborazione del presente parere il Revisore si è attenuto alle *“Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato dalla Deliberazione numero 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti”*;

ESAMINATA

la proposta di piano di riequilibrio finanziario pluriennale pervenuta in data 16 ottobre 2019 a seguito del percorso istruttorio e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del documento, finalizzato a realizzare un risanamento strutturale dell'Ente;

EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI SULLA MOTIVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

L'esigenza di ripristinare gli equilibri di bilancio ed attuare idonee misure di risanamento, secondo la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, derivano da una non corretta determinazione della parte accantonata per l'errata determinazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2015 e 2016, ma anche dai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, con la conseguente determinazione di un maggior disavanzo effettivo di amministrazione, avendo constatato che le



misure ordinarie di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL non sono risultati sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

L'articolo 243-bis del TUEL ha previsto un'articolazione del piano in quattro fasce temporali di durata, non discrezionalmente attivabili dall'ente e, precisamente:

<i>Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I</i>	<i>Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i Comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e oltre il 100% per tutti gli altri Comuni	20 anni

Alla luce di quanto previsto la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale per il comune di Casole d'Elsa è la seguente:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata	€ 1.763.751,96
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2018	€ 4.159.229,02
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	42,41
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in anni	10 anni

2. ATTESTAZIONE SUI CONTENUTI DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.

Il Revisore dà atto che la redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

- a) le misure correttive adottate dall'Ente in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;



- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
- e) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Si evidenzia che l'Ente per tutta la durata del piano pluriennale di riequilibrio finanziario:

- è soggetto ai controlli centrali in materia di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- è tenuto ad assicurare con i proventi della relativa tariffa la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;



- l'Ente non intende accedere al fondo di rotazione ex art. 243 – ter del D.lgs. n. 267/2000.

3. VALUTAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE DALLE LINEE GUIDA DELLO SCHEMA ISTRUTTORIO APPROVATO DALLA DELIBERAZIONE NUMERO 5/SEZAUT/2018/INPR DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI

a) Consistenza della massa passiva che l'Ente dichiara di voler ripianare (punto 1.3 delle sezioni I - linee guida dello Schema Istruttorio).

L'Organo di Revisione prende atto che la massa debitoria complessiva dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è pari a complessivi € 2.324.497,68 ed è costituita dai seguenti elementi:

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Importo
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale per 10 anni	€ 2.000.000,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui x 30 anni (2015-2044)	€ 324.497,68
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE	€ 2.324.497,68

Lo squilibrio derivante dalla riapprovazione dei consuntivi 2017 e 2018, determinato in € 1.763.751,96 viene prudenzialmente portato ad € 2.000.000,00. Le ragioni sono da ricondurre al fatto che le misure messe in campo dall'Amministrazione Comunale avranno il loro pieno effetto a partire dalla annualità 2020. Ne consegue che anche il 2019 vedrà crescere il disavanzo. È stato quindi prudenzialmente aumentata la previsione da imputare al piano decennale di riequilibrio. L'incremento del valore del ripiano consente comunque il mantenimento dei requisiti previsti per la ripartizione decennale del disavanzo.

b) Debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera a) ed e)



L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente ha effettuato una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL. Non risultano presenti.

c) Debiti fuori bilancio parte capitale.

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente ha effettuato una ricognizione e non risultano presenti.

d) Passività potenziali derivanti dall'analisi del contenzioso pendente

Dall'analisi del contenzioso non emergono al momento passività potenziali. Occorre rilevare la presenza di Sentenza, non esecutiva, n. 1009/2017 del Tribunale di Siena, che ha accolto la domanda risarcitoria formulata dall'attore - Società Immobiliare Le Vigne - nei confronti del Comune di Casole d'Elsa convenuto, unitamente ad altri due soggetti privati, condannandoli al pagamento in solido tra loro:

- della somma pari a € 4.636.209,02, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi sull'importo devalutato alla data della domanda e annualmente rivalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali successivi sino al saldo;
- delle spese di lite, liquidate in € 88.519,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- delle spese di C.T.U., liquidate in € 23.340,33, oltre IVA e accessori di legge.

Dal dispositivo della sentenza, si evince che la società assicuratrice, che manleva il Comune, è chiamata a versare il massimale previsto per € 1.000.000,00.

Avverso a detta sentenza le parti soccombenti hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.

Con atto n. 221 del 13/06/2016 il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed edilizia privata ha seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, notificata alla stessa Società Immobiliare Le Vigne, per abusi edilizi giudizialmente accertati, ha determinato l'acquisizione al patrimonio dell'Ente dei beni oggetto della demolizione ed il loro sedime. Con successivo atto n. 63 del 15/07/2016 il Consiglio comunale ha dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dei beni immobili connessi al patrimonio edilizio esistente precedente all'intervento edilizio contestato. Gli immobili oggetto di acquisizione e sottratti alla demolizione hanno una consistenza di circa 1.000 mq. In merito al reperimento delle risorse necessarie alla copertura della potenziale situazione debitoria l'Ente ha previsto la possibilità di alienare il patrimonio edilizio appena citato.

Risulta quindi coperto con adeguati stanziamenti di bilancio l'eventuale soccombenza.



e) Misure individuate per il risanamento

Le misure di riequilibrio sono state articolate su di un arco temporale di 10 anni, come previsto dalla modifica dell'articolo 243-bis del D.Lgs. 267/2000, in relazione alla massa debitoria rilevata privilegiando, come previsto dalle Linee Guida approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/2018, il maggior ripiano nei primi anni. In particolare si è utilizzato la leva delle aliquote IMU e TASI, l'estinzione anticipata di alcuni mutui, la razionalizzazione della spesa di personale, l'alienazione di alcuni immobili. Proprio quest'ultima misura (alienazione) viene utilizzata nel 2020 e nel 2021 per un abbattimento sostanziale del disavanzo. Al 31.12.2022, dopo quattro anni di ripiano, risulterebbe coperto oltre il 50% del disavanzo. Si specifica che l'Ente non intende fare ricorso al fondo di rotazione ex art. 243 – ter del D.lgs. n. 267/2000.

f) Indebitamento (punto 4 della sezione II - linee guida dello Schema Istruttorio)

L'Organo di Revisione attesta che l'Ente ha rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'articolo 119 della Costituzione e dall'art. 204, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, in base al quale l'Ente può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello derivante da mutui precedentemente contratti, non supera il 10% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate riferite al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione. Per il triennio 2014/2016 tale percentuale risulta essere inferiore al suddetto limite.

g) Revisione dei residui (punto 4 della sezione II - linee guida dello Schema Istruttorio)

L'Organo di Revisione prende atto del fatto che l'Ente ha provveduto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio; i responsabili hanno confermato quanto dichiarato in sede di consuntivo 2018.

ELEMENTI DI CRITICITÀ POTENZIALE

La completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario è condizionata al vendicarsi di alcune ipotesi che sono state assunte e che implicano un'attività sistematica di implementazione e di riscontro al fine di monitorare rigorosamente gli impatti attesi.

A tal proposito, si evidenzia che gli aspetti maggiormente critici sono costituiti dagli interventi di riassorbimento correlati:

- alla dismissione del patrimonio immobiliare;



- al recupero dell'evasione tributaria;
- alla effettiva riscossione dei maggiori importi relativi agli incrementi tributari disposti;
- alla potenziale rigidità delle spese correnti, su cui il piano dispone delle misure di razionalizzazione;
- alle previsioni di incremento delle entrate tributarie in relazione a tributi già esistenti.

L'Organo di Revisione, in seguito alle verifiche effettuate in riferimento al suddetto art. 243 bis così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e secondo le linee guida dello Schema Istruttorio più volte in precedenza nominato,

ESPRIME

parere favorevole in relazione alla bontà delle misure individuate nel Piano, sull'attendibilità delle previsioni e sulla possibilità di raggiungere un effettivo riequilibrio.

Invita l'Ente, nel corso dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, **ad un monitoraggio finalizzato ad un controllo effettivo del piano da adottare così come sopra analiticamente esposto.**

Il sottoscritto provvederà ad adempiere a quanto disposto dall'art. 243¹- quater del D.lgs. n. 267/200.

Casole d'Elsa, li 17/10/2019

Il Revisore dei Conti

Dr. Marco Pisaneschi

Documento firmato digitalmente

¹ Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti